



Città di Gallipoli

bale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: *Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gallipoli - esercizio 2022*

L'anno 2023, il giorno 5 del mese settembre alle ore 12:00, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	Carica	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	Sindaco	Minerva Stefano	Sì	
2	Vice Sindaco	Piteo Antonio	Sì	
3	Assessore	Padovano Giancarlo	Sì	
4	Assessore	Oltremarini Stefania	Sì	
5	Assessore	Fattizzo Tonia		Sì
6	Assessore	Cuppone Riccardo		Sì

Assume la presidenza SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Emanuele BOELLIS

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:

- l'art. 2 della legge n. 42/2009, in attuazione dell'art. 119 della Cost., stabilisce che vengono definiti e individuati *"i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati"*;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4, come modificato dal DM 11 agosto 2017;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;
- il D. Lgs. n. 174/2012, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Province e i Comuni con l'art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000, ha disposto che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"*;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e smi secondo cui *"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione"*;

Rilevato che:

- ai sensi degli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del *"Gruppo Amministrazione Pubblica"*, specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società:
 - gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lett. b), del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia

- contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
 - gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
 - le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
 - le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dall'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*
 - *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
 - *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*
 - *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*
 - *totale dell'attivo,*
 - *patrimonio netto,*
 - *totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo (...). Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti,

alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione»;

Richiamate:

- la deliberazione n. 51 del 29 novembre 2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 10, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli e il relativo piano di razionalizzazione, dando atto che l'esito della ricognizione è negativo in quanto l'ente non deteneva partecipazioni in società attive;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27 aprile 2023, di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, esecutiva ai sensi di legge e come modificata giusta determinazione dirigenziale n. 2818/2023, che comprende altresì la contabilità economico-patrimoniale;

Constatato quindi che la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2022 è la seguente:

Parametri	Comune di Gallipoli	%	Soglia
Totale attivo	€ 124.329.420,30	3,00%	€ 3.729.882,61
Patrimonio netto	€ 76.982.020,65	3,00%	€ 2.309.460,62
Ricavi caratteristici	€ 29.569.688,05	3,00%	€ 887.090,64

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Dato atto che all'attualità questo Ente non dispone del bilancio di esercizio 2022, approvato in via definitiva dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Lecce (ASI), ma solo dello schema approvato dal CdA;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di definire gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel bilancio consolidato per l'anno 2022, come da prospetti allegati (all. A e B);

Richiamati:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il principio contabile applicato allegato 4/4;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole unanime, resa in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. **di definire** il perimetro di consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Comune di Gallipoli, come definito dal D. Lgs. n. 118/2011 e smi e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;
2. **di approvare** l'elenco allegato (all. A) che definisce il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gallipoli ed il perimetro e l'ambito di consolidamento (all. B);

DICHIARA

con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.